

REGOLAMENTO
PER LA ISTITUZIONE E MODALITA' DI
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs.
19 aprile 2017, n. 56)

Approvazione	Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 21/12/2018
Entrata in vigore	03/02/2019

REGOLAMENTO
PER LA ISTITUZIONE E MODALITA' DI
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

Proposta di
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice". Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 19/12/2018, con le seguenti OO.SS.: CISL FP e UIL FPL.

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

ART. 2

Istituzione del Fondo Incentivante per funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art.113, comma 1, del d. lgs. 50/2016 (d'ora in poi anche indicato come Codice) viene istituito un apposito fondo, dotato di risorse finanziarie in misura comunque non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara dei lavori, servizi e forniture, IVA esclusa. Tale fondo è destinato a remunerare compiti svolti dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di:

- a) programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- b) verifica preventiva dei progetti di cui all'art. 26 del Codice;
- c) predisposizione degli atti di gara e controllo delle relative procedure;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- g) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico; certificato di regolare esecuzione;
- h) verifica di conformità.

2. Sono oggetto di incentivazione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e concessioni, effettuate anche con procedure informatiche, con le limitazioni indicate al seguente comma 3.

3. Non incrementano il fondo incentivante per funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione urbanistica generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 60.000,00, là dove finanziati in parte corrente;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, là dove finanziati in parte corrente;
- e) gli acquisti di beni e servizi per i quali non è nominato il direttore dell'esecuzione;
- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

4. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

5. Il restante 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della L.196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 3

Graduazione del Fondo Incentivante per funzioni tecniche

1. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000:	2%
– per la parte fino a euro 1.000.000,00	1,5%
– per la parte oltre euro 1.000.000,00	

TABELLA B) – SERVIZI E CONCESSIONI DI SERVIZI

Classi di importo dei Servizi	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	2%
– per la parte fino a euro 500.000,00	1,5%
– per la parte oltre euro 500.000,00	

TABELLA C) – FORNITURE

Classi di importo delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	2%
– per la parte fino a euro 500.000,00	1,5%
– per la parte oltre euro 500.000,00	

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

4. La misura effettiva dell'incentivazione è evidenziata negli atti di approvazione dei progetti e nelle determinazioni a contrattare.

ART. 4

Criteria di ripartizione del Fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle allegate Tabelle 1, 2 e 3. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

3. Sono considerati collaboratori tecnici o giuridico-amministrativi coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Il personale con qualifica dirigenziale non ha titolo a percepire gli incentivi per funzioni tecniche.

ART. 5

Individuazione dei beneficiari dell'incentivo

1. I dipendenti beneficiari dell'incentivo possono essere individuati dal Responsabile del Servizio (P.O.) competente con provvedimento a contenuto generale, anche di micro organizzazione, oppure, di volta in volta, con un provvedimento specifico (ad es. determinazione a contrattare). Nella determinazione a contrattare deve essere impegnata la somma prevista per l'incentivo e deve, altresì, essere fissato un crono programma delle attività.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. Possono essere individuati sia dipendenti a tempo indeterminato, che determinato. E' anche possibile individuare dipendenti di altre Stazioni Appaltanti nei seguenti casi:

- a) non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio;
- b) sia stata stipulata apposita convenzione con altri Enti;
- c) sia necessario attuare disposizioni contenute in Regolamenti o Linee guida del Comune.

4. Nel caso in cui sia stata stipulata apposita convenzione con altri Enti, i compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice può essere destinata una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività. In ogni caso, la quota assegnata alla Centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

6. In ogni caso, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni tecniche che danno titolo a ricevere gli incentivi, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

ART. 6

Procedura per la corresponsione

1. Al fine di procedere ad una puntuale ripartizione degli incentivi secondo quanto previsto dal presente Regolamento, è istituita una Commissione che avrà i seguenti componenti:

Presidente:	Segretario Comunale
Responsabile del Settore non interessato dal provvedimento	componente
Responsabile del Settore Finanza ovvero non interessato dal provvedimento	componente

La Commissione, che si riunirà alla fine di ogni trimestre, a decorrere dal mese di gennaio, procederà ai seguenti adempimenti:

- presa d'atto delle opere o dei lavori, forniture e servizi, appaltati nel trimestre decorso;
- esame della documentazione, presentata dal Responsabile del Settore proponente, interessato dal provvedimento, sugli effettivi incarichi espletati e conclusi nel corso del semestre stesso, ivi comprese le proposte di riparto ai vari collaboratori e previo attestazione e accertamento che tutte le prestazioni affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui al successivo articolo;
- conseguente proposta di attribuzione degli incentivi secondo le percentuali previste dal presente Regolamento e nel rispetto del tetto massimo stabilito.

Qualora non si dovesse raggiungere l'auspicata unanimità, la Commissione deciderà a maggioranza dei voti palesi dei propri componenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ART. 7

Modalità di corresponsione

1. Gli incentivi saranno liquidati con cadenza trimestrale, facendo riferimento alle attività effettivamente svolte e concluse alla data di sottoscrizione della determinazione di liquidazione. Le prestazioni sono da considerarsi effettivamente rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

2. La competenza all'atto di liquidazione è del Responsabile del Servizio (P.O.) preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, sulla base del Verbale di riunione della Commissione di cui all'articolo precedente.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del Codice.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Segretario Comunale contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima dell'adozione dell'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 26, andando ad incrementare la quota del fondo di cui all'articolo 26, comma 6.

5. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti rimangono nel fondo di cui all'articolo 26 per incrementare la quota del fondo di cui all'articolo 26, comma 6.

6. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

7. In caso di concessione e project financing, gli incentivi saranno liquidati entro 90 giorni dall'aggiudicazione della procedura di gara.

Disposizione transitoria

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di lavori e di concessione di lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione (P.O.)	5%				5%
Responsabile del procedimento		12%	3%	18%	33%
Verificatore/i progettazione		12%			12%
Direzione dei lavori				10%	10%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione*				2%	2%
Collaboratori tecnici **					
Collaboratori giuridico-amministrativi **	5%	12%	7%	14%	38%
TOTALE	10%	36%	10%	44%	100%

* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e per le concessioni di servizi

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione (P.O.)	5			5%
Responsabile del procedimento		10%	16%	26%
Direzione dell'esecuzione			20%	20%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione*			8%	8%
Collaboratori tecnici *	5%	16%	20%	41%
Collaboratori giuridico-amministrativi *				
TOTALE	10%	26%	64%	100%
<i>* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</i>				

(TABELLA 3):

Ripartizione del fondo per la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione (P.O.)	5			5%
Responsabile del procedimento		10%	16%	26%
Direzione dell'esecuzione			20%	20%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione*			8%	8%
Collaboratori tecnici *	5%	16%	20%	41%
Collaboratori giuridico-amministrativi *				
TOTALE	10%	26%	64%	100%

* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

